

## INFORMAZIONI

### Franchigia AVS dal 1° gennaio 2024 per i lavoratori che hanno raggiunto l'età di riferimento - L'essenziale in breve

Dal 1° gennaio 2024 sarà possibile rinunciare alla franchigia AVS (CHF 1400.- al mese / massimo CHF 16 800.- all'anno). In linea di principio, un salariato che intende rinunciare all'applicazione della franchigia deve informarne il suo datore di lavoro al più tardi al versamento del primo salario dopo il raggiungimento dell'età di riferimento o al versamento del primo salario di ogni anno successivo. Se il salariato accetta il versamento del salario con deduzione della franchigia, non può più richiedere la deduzione dei contributi sull'intero salario per l'anno in questione.

(Fonte: «Circolare sui contributi AVS, AI e IPG delle persone esercitanti un'attività lucrativa che hanno raggiunto l'età di riferimento (CER)», N. 2004 e 2005 <https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/6425/download>)

Tuttavia, raccomandiamo ai datori di lavoro di richiamare l'attenzione dei dipendenti interessati sul nuovo diritto di opzione o di rinuncia a partire dal 1° gennaio 2024 o prima del versamento del primo salario dopo il raggiungimento dell'età di riferimento.

Con la riforma AVS 21, a determinate condizioni sarà possibile considerare nel calcolo delle rendite AVS i redditi conseguiti e i periodi di contribuzione compiuti dopo l'età di riferimento. In determinate circostanze, la rinuncia alla franchigia AVS può avere un impatto in tal senso. Inoltre, in determinate situazioni è eventualmente possibile, tramite la rinuncia, esonerare dai contributi AVS anche i partner (matrimonio o unione domestica registrata) affiliati come «persone senza attività lucrativa». Tuttavia, non esistono regole generali. Raccomandiamo di esaminare ogni caso individualmente.

**Nota:** un nuovo calcolo della rendita in seguito a un reddito dopo il raggiungimento dell'età di riferimento ha senso se non si raggiunge la rendita massima di 2450 franchi (3675 franchi per le coppie sposate) o se la persona assicurata ha diritto a una rendita parziale a causa di una lacuna contributiva.

Ulteriori informazioni sulla «Stabilizzazione dell'AVS (AVS 21)» sono disponibili al seguente indirizzo: <https://www.ahv-iv.ch/p/31.i>

Per chiarimenti rimaniamo volentieri a vostra disposizione.

Distinti saluti

Cassa di compensazione  
delle centrali elettriche svizzere